

diritto e tutela

PERIODICO GIURIDICO DI
N.24 DICEMBRE 2018
TRIMESTRALE



STUDIO3A
DIAMO VALORE AI DIRITTI

- **RECUPERO SOCIALE DEL REO
E RISARCIMENTO DELLE PARTI LESE**
I PIÙ RECENTI INDIRIZZI
DEL DIRITTO PENITENZIARIO
- **L'INTRICATO MONDO
DEI "RAMI ELEMENTARI"**
COME DISTRICARSI TRA LE MILLE INSIDIE
DELLE POLIZZE DANNI
- **Le strade devono
essere sicure**
In caso di inadempienza
i responsabili
sono chiamati
a risponderne





Editore e proprietario:

Valore S.p.A.[®]
Via Bruno Maderna, 7
30174 Venezia
Tel: +39 041 8622601
segreteria@studio3a.net
www.studio3a.net
CF e PI 03850440276

Direttore responsabile:
Nicola De Rossi

Coordinamento editoriale:
Ermes Trovò, Nicola De Rossi
e Marco Bosa

Testi redazionali:
Nicola De Rossi

Progetto grafico:
Marco Bosa

Coordinamento esecutivo:

 3A Edizioni
Via Bruno Maderna, 7
30174 Venezia

Stampa:

Pubbliservice Srl
Via Raffaello, 21
31021 Mogliano Veneto (TV)

Data chiusura numero:
22.11.2018

REGISTRATO AL N.5 2015
PRESSO IL TRIBUNALE
ORDINARIO DI VENEZIA
CON PROVVEDIMENTO
DEL 29.10.2015

© Tutti i diritti riservati

P1

EDITORIALE
Un "piano Marshall"
per le nostre strade



P2

Le strade devono essere sicure
In caso di inadempienza i responsabili
sono chiamati a risponderne



P8

Recupero sociale del reo
e risarcimento delle parti lese
I più recenti indirizzi
del diritto penitenziario



P14

L'intricato mondo
dei "Rami Elementari"
Come districarsi tra le mille
insidie delle polizze danni

P20

INTERVISTA / Armando Zambrano
Recuperare la
"Cultura della Manutenzione"
La tragedia del Ponte Morandi
impone un urgente piano
di verifica delle
infrastrutture
e ingenti investimenti

Studio3A
breaking
news

P26

LA SQUADRA
Una crescita esponenziale
dalle solide fondamenta
Intervista a Cristina Giacometti,
da sette anni responsabile
dell'amministrazione dell'azienda

P27

SERVIZI
Studio3A diventa anche
CAF e Patronato
La società aggiunge ai propri servizi
l'attività di assistenza fiscale

P28

IL CASO
Volevano speculare persino
sulla bici elettrica di un clochard
Il mezzo, un regalo, era costato 2.190
euro, per Generali era una "cineseria".
Studio3A ha ottenuto un equo
risarcimento

P31

SENTENZE
Una sentenza che fa giurisprudenza
Le lesioni fisiche non dipendono
dai danni alla carrozzeria

P32

CONVEGNI
La giornata dei fiduciari,
valore aggiunto di Studio3A
Grande successo per il primo
meeting con i professionisti
che collaborano con la società

P34

MEDIA
Quando i media chiedono la verità ...
Studio 3A risponde

P36 e P37

LA STRUTTURA
L'organizzazione aziendale

La solidità di un gruppo per dare
valore ai diritti

LA SQUADRA
Chiamateci per nome ...

EDITORIALE
dirittoetutela



UN "PIANO MARSHALL" PER LE NOSTRE STRADE

Il disastro causato dal crollo del Ponte Morandi, a Genova, ha riproposto in tutta la sua tragicità l'estrema fragilità e pericolosità della nostra rete viaria, vecchia e scarsamente mantenuta.

Gravi lacune che non sono limitate ai viadotti o alle infrastrutture più complesse, ma riguardano anche troppi, normalissimi tratti di strada: pedoni che rovinano sull'asfalto colabrodo per le buche - Roma insegna -; motociclisti trafitti da guardrail ghigliottina, quando ci sono; automobilisti che si schiantano contro alberi non protetti a ridosso della carreggiata o restano vittima di incroci non segnalati, di arterie prive di illuminazione. E il drammatico elenco potrebbe continuare.

L'amara realtà è che l'Italia, divisa tra estenuanti polemiche sulle grandi opere, ha completamente perduto la cultura della cura del patrimonio esistente, in generale.

Il dissesto idrogeologico e ambientale rappresenta un altro, doloroso esempio in tal senso: è vero che le catastrofi legate al maltempo sono determinate in prima battuta dai mutamenti climatici, ma è altrettanto vero che vi incidono anche l'incuria e l'abbandono del territorio, la cementificazione selvaggia e l'abusivismo.

Il Governatore del Veneto Luca Zaia, dopo la catastrofe che ha messo in ginocchio il Bellunese a novembre, ha invocato un "Piano Marshall" per la montagna. Siamo perfettamente d'accordo, ma aggiungiamo che ne servirebbe uno anche per la rete stradale e autostradale.

La pubblica amministrazione deve entrare nell'ordine di idee che è tenuta a garantire condizioni di totale sicurezza per la circolazione agli utenti, che per inciso pagano anche per questo le tasse e i pedaggi in autostrada; che si tratta di un servizio prioritario per il Paese e che riguarda tutti, se pensiamo che nel 2017 le vetture circolanti ammontavano a 38 milioni e mezzo e l'intero parco veicoli supera abbondantemente i 50 milioni, senza contare ciclisti e pedoni.

D'accordo, spesso gli incidenti sono causati dal mancato rispetto delle regole del codice della strada, ma non è più ammissibile che il già di per sé pesante bilancio venga anche aggravato dalle condizioni disastrose del manto stradale, dalla mancanza di segnali o di barriere, dalla presenza di neve e ghiaccio che, sia pur ampiamente preannunciati, non vengono rimossi in tempo e mandano in tilt intere città. E, soprattutto, non è più accettabile che cittadini del tutto incolpevoli perdano la vita perché un tratto di strada frana o un ponte crolla. Serve un cambio di rotta, uno sforzo straordinario, un investimento di risorse e professionalità per la prevenzione, la



manutenzione e anche per farsi carico dei tanti danni che purtroppo sono già stati cagionati. In questo numero parliamo anche dei nuovi orientamenti del diritto penitenziario, della necessità che la pena preveda anche il recupero sociale del "reo", non però fine a se stesso ma collegato a un'azione riparatoria e risarcitoria nei confronti dei danneggiati. Un discorso che deve valere anche per le "responsabilità" di Stato, per le vittime di Genova e per tutte quelle tragedie della strada che si potevano e dovevano evitare.

Dott. Ermes Trovò

LE STRADE DEVONO ESSERE SICURE

In caso di inadempienza
i responsabili sono
chiamati a risponderne

I SINISTRI CAUSATI DA CATTIVA MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ

Quando e come chi subisce un danno
può chiedere il risarcimento
all'Ente gestore

RESPONSABILE ANCHE CHI NON RIMOSSE IL GHIACCIO DAL CAVALCAVIA

Condannati con il camionista
un funzionario Anas e un manutentore
per l'incidente di Rossella



I SINISTRI CAUSATI DA CATTIVA MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ QUANDO E COME CHI SUBISCE UN DANNO PUÒ CHIEDERE IL RISARCIMENTO ALL'ENTE GESTORE

I sinistri che coinvolgono automezzi e persone causati dalla cattiva manutenzione delle strade rappresentano un fenomeno oramai assai diffuso. Viaggiando a bordo del proprio autoveicolo o motoveicolo capita spesso di imbattersi in una buca profonda che provoca il danneggiamento di una sospensione, di un cerchio o addirittura lo squarcio o l'esplosione di uno pneumatico, senza contare i casi di sbandate su strade ghiacciate e non adeguatamente trattate con soluzioni antighiaccio. In queste situazioni rientrano anche i pedoni, soprattutto anziani, che, transitando sui marciapiedi, si procurano lesioni inciampando su ostacoli ed anomalie stradali che li fanno cadere rovinosamente a terra. Questi sono i casi in cui viene messo in discussione l'operato dell'Ente proprietario della strada, che deve essere il garante della manutenzione, così come disposto dall'art. 14 del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 1992). Nel caso in cui emerga oggettivamente l'inadempienza manutentiva del tratto di strada interessato dal sinistro, allora si delinea una precisa responsabilità dell'Ente proprietario (Comune, Provincia, ecc.), che deve provvedere al risarcimento del danno al malcapitato utente.

I termini di legge

Analizziamo ora gli estremi della legge che regola questa tematica: l'articolo 14 del Codice della Strada presente al Titolo II Capo I, che tratta della costruzione e tutela delle strade e recita:

Al comma 1:

"Gli Enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

- a) alla manutenzione, gestione, pulizia delle strade, delle pertinenze, dei servizi;*
- b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle loro pertinenze;*
- c) alla apposizione e manutenzione della relativa segnaletica."*

Al comma 2:

"Gli Enti proprietari, provvedono, inoltre:

- a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al*

presente titolo;

b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo ed alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e concessioni."

I due commi sono chiari in merito ai doveri degli Enti proprietari della strada che devono tutelare la sicurezza della circolazione stradale e occuparsi della manutenzione delle strade e della segnaletica.

Gli Enti devono provvedere alla tutela del demanio stradale di cui sono responsabili e quindi vigilare in maniera attiva sui pericoli che possono interessare queste aree di pubblica frequentazione. L'utente, pertanto, può pretendere che la pubblica amministrazione mantenga la strada in perfetta efficienza, adeguatamente segnalata, garantendo anche l'integrità di pertinenze, arredi e servizi.

L'Ente deve provvedere mediante l'impiego di propri tecnici da un lato a vigilare sulla condotta dei soggetti obbligati all'esecuzione dei lavori di manutenzione, segnalando eventuali illeciti o violazioni delle prescrizioni di autorizzazioni o concessioni, dall'altro a verificare e rilevare tutte le segnalazioni sulle violazioni delle norme poste a tutela della strada.

I casi specifici di responsabilità

Si presentano diversi casi di responsabilità:

1. **Danni provocati dalle condizioni della strada non imputabili alla correttezza della manutenzione ma alla presenza di pericoli non prevedibili da parte dell'utente, che però potevano essere rilevati applicando il criterio del buon padre di famiglia.**
In questo caso specifico l'accertamento della responsabilità spetta al giudice di merito che decide in base al nesso causale tra l'elemento della "non visibilità" del pericolo e la sua "non prevedibilità".
2. **Danni riconducibili a pericoli la cui causa è collegata ad illeciti compiuti da terzi.**
In questo caso l'Ente viene totalmente escluso da eventuali responsabilità.
3. **Danni derivanti dalla "mancata segnalazione", ovvero per mancata apposizione di segnale di pericolo da parte dell'Ente proprietario.** In questo caso l'Ente non ha sistemato un opportuno segnale per avvertire l'utente e scongiurare il verificarsi del danno. Sorge un dubbio sull'ipotesi di segnalazione irregolare o non conforme alla normativa vigente perché un segnale non a norma va comunque rispettato nella sua tipologia di prescrizione, a prescindere dal provvedimento che colpirà l'Ente responsabile della strada.
È necessario altresì osservare che la finalità principale della segnaletica stradale è quella di indirizzare il comportamento dell'utente, al quale spetta una condotta consapevole ed adeguata (seppur in assenza di segnaletica o in presenza di segnali irregolari) al contesto stradale ed ambientale che incontra con lo scopo di garantire, per quanto possibile, la sicurezza di persone e cose incontrate nel suo percorso.
4. **Danni derivanti da circolazione autostradale dove vige una**

responsabilità del gestore o del concessionario per un sinistro riconducibile o da vizi o difetti (costruttivi o manutentivi), che hanno provocato una situazione di pericolo occulto non percepibile ed imprevedibile. In questo caso il pedaggio rappresenta una tassa di ammissione alla circolazione e non ha valore nell'identificazione di una qualsivoglia responsabilità. Spetta pertanto all'utente mostrare che il danno subito sia imputabile ad una colpa specifica del gestore.

I requisiti necessari al risarcimento

Il danno a mezzo o persone dovuto a cattiva manutenzione della strada può essere oggetto di richiesta di risarcimento da indirizzare all'Ente proprietario della strada medesima che è tenuto al risarcimento quando si verificano i seguenti requisiti:

1. L'esistenza del rapporto di custodia, ovvero del fatto che l'Ente proprietario avesse al momento del sinistro l'effettivo controllo e consapevolezza del bene e delle sue condizioni per poter eliminare il preciso pericolo all'origine del danno reale per l'utente;
2. L'esistenza del rapporto causa-effetto, ovvero il nesso causale tra l'anomalia della strada e il danno.
3. L'Ente proprietario della strada è responsabile del sinistro quando la dinamica dello stesso è compatibilmente legata ai due requisiti del rapporto di custodia e di causa effetto. In tempi non recenti era anche necessario provare la difficoltà di percezione del pericolo, aspetto, questo, che complicava ed ostacolava l'attività risarcitoria.

L'iter del risarcimento

Quali sono, quindi, i passi da seguire per una corretta richiesta formale di risarcimento?

1. È necessario innanzitutto documentare oggettivamente il contesto in cui è maturato il sinistro, perciò conviene sempre far intervenire le Autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri) affinché compilino un verbale dettagliato sulle condizioni del tratto di strada interessato dall'evento;
2. È opportuno effettuare un corretto reportage fotografico (meglio con fotocamera digitale in alta definizione) del luogo del sinistro e del mezzo/mezzi coinvolti;
3. È conveniente identificare nell'immediatezza del caso tutti i testimoni del sinistro stesso;
4. Nel caso di soli danni materiali al veicolo occorre preparare un preventivo per le riparazioni;
5. In caso di danni anche fisici è necessario recarsi nel più vicino Pronto Soccorso per le diagnosi e per la certificazione del tipo di lesioni subite, a cui potrebbero seguire eventuali integrazioni valutative di natura medico legale;
6. Raccolta tutta la documentazione sopra menzionata, occorre individuare l'Ente proprietario della strada ed inviare alla sua sede legale una formale richiesta di risarcimento dei danni specificando:
 - generalità del danneggiato o del soggetto che richiede il risarcimento;
 - circostanze nelle quali è avvenuto il sinistro;
 - dinamica del sinistro;
 - tipologia ed entità dei danni subiti (allegando la relativa documentazione a supporto della richiesta);
 - nominativo dei testimoni;
 - indicazione sull'eventuale intervento di autorità di pubblica sicurezza e sanitarie.

In genere l'Ente proprietario delega la gestione del sinistro alla propria compagnia assicuratrice ma in questo caso (a differenza



di quanto accade nel caso di sinistri tra veicoli) il destinatario della richiesta di risarcimento è sempre l'Ente proprietario. Pertanto, in presenza di una eventuale vertenza giudiziale, sarà proprio quest'ultimo ad essere chiamato a giudizio. La richiesta di risarcimento va presentata a mezzo lettera raccomandata nel termine ultimo di cinque anni dal fatto.

Il caso particolare del sinistro su strada ghiacciata

Si tratta di un fenomeno ricorrente nei periodi invernali e nelle zone interessate da forti abbassamenti delle temperature. In caso di sinistro riconducibile e questa situazione ci si richiama alla responsabilità per custodia dell'Ente proprietario della strada su cui è mancata un'adeguata manutenzione volta ad evitare il manifestarsi di insidie potenzialmente dannose a terzi. Mentre in passato spettava al danneggiato fornire una prova della imprevedibilità della causa del sinistro, oggi, invece, la giurisprudenza ritiene responsabile il gestore a titolo di custodia come stabilito dall'art. 2051 c.c.. Si tratta di una responsabilità "oggettiva" che grava sull'Ente (e dunque sul gestore, Comune, Anas, Autostrade, ecc.) per il solo fatto di esercitare la custodia sul bene, salvo che non venga provato il caso fortuito (cfr. Cass. n. 999/2014; Cass. n. 2562/2012). È fondamentale, in ogni caso, per il danneggiato dimostrare il nesso causale tra l'anomalia ed il danno: egli, cioè, deve provare la presenza del ghiaccio sulla strada e il legame che intercorre tra tale circostanza e il sinistro (incidente o caduta) ed i danni da questo derivati (Cass. n. 2094/2013; Trib. Ivrea, 26.5.2010), mentre il gestore, per esimersi dalla responsabilità, deve dimostrare che la situazione che ha innescato il sinistro è del tutto fortuita.

Il caso fortuito, infatti, è l'unica causa di esclusione della responsabilità del custode e la prova del caso fortuito sta nella eventuale dimostrazione che l'alterazione dello stato dei luoghi era imprevedibile, e non eliminabile o segnalabile tempestivamente agli utenti (Cass. n. 3793/2014; n. 28616/2013).

La giurisprudenza considera il caso fortuito identificabile esclusivamente nelle situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti oppure da repentine ed imprevedibili alterazioni dell'ambiente che di fatto, nonostante l'attività di controllo e la meticolosità impiegate al fine di garantire un intervento tempestivo, non possano essere rimosse o segnalate, per la mancanza del tempo necessario a farlo (Cass. n. 2094/2013). Anche la condotta del danneggiato potrebbe inficiare il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso nel momento in cui si palesano l'omissione delle normali cautele auspicabili in situazioni analoghe, l'impiego improprio del bene pubblico o, in caso di pericolo adeguatamente segnalato, una condotta non consapevole dell'utente. In questo caso la natura del danno viene identificata come fortuita e quindi si esclude la responsabilità dell'Ente proprietario/gestore (Cass. n. 3793/2014; n. 28616/2013; Trib. Modena n. 1585/2009). Pertanto, ad esclusione del caso fortuito, la formazione di ghiaccio sul manto stradale è ritenuta un fenomeno imprevedibile e repentino che rende di fatto impossibile farvi fronte con tempestività.

Quindi, la mancanza di azioni tempestive (spargimento di sale, ghiaia, ecc.) o di prodotti tesi ad impedirne la formazione, rendono responsabile l'Ente responsabile per i danni causati agli utenti della strada. In ultima analisi l'Ente non può esimersi da responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi ove questi dipendano da modifiche prevedibili intervenute nell'ambiente, come la sdruciolevolezza della carreggiata per la presenza di fango, ghiaccio o macchie d'olio. Il caso fortuito si ravvisa solo quando le modifiche ambientali sono improvvisate, del tutto imprevedibili e al di fuori della norma, in maniera che l'ambiente debba ritenersi modificato da elementi ad esso del tutto estranei.

A conclusione di quanto osservato, ed in funzione della presenza di una forte componente interpretativa del Codice della Strada, il consiglio in caso di sinistro stradale è quello di rivolgersi subito a legali e tecnici specializzati in tali tipi di eventi. Le svariate sentenze della Corte di Cassazione riferite a questa particolare tipologia di sinistro evidenziano il fatto che l'analisi tecnica del teatro e della cinematica del sinistro rivestono un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti dell'utente, e pertanto non possono essere mai lasciate al caso ma vanno affidate a tecnici di comprovata esperienza che devono curarla nei minimi dettagli. In un contesto legislativo come quello della recente legge sull'omicidio stradale e le lesioni gravi, la componente tecnica riveste pertanto un ruolo fondamentale nel garantire una tutela efficace agli utenti della strada.

Ing. Iuri Collinassi

IL RIFERIMENTO GIURIDICO



Corte di Cassazione, III Sez. Civile

Sent. n. 2562/2012

“Poste queste premesse logico-giuridiche, il giudice a quo ha poi sottolineato che l'ente gestore, quale in questo caso l'ANAS, non aveva provato il caso fortuito, ossia non aveva provato di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in relazione alla situazione concretamente verificatasi ed esistente, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche prescrizioni normative (nel caso art. 14 Cds) e non già del principio del *neminem laedere*. In sintesi, l'ANAS non aveva provato di avere fatto tutto il possibile per provvedere alla funzionalità della strada, che si era coperta dello strato di ghiaccio (...) Dall'argomentare del giudice a quo, si evince anche che egli ha tenuto conto, ai fini dell'entità del richiesto risarcimento, come prevalente la condotta omissiva dell'ANAS rispetto a quella del conducente, che pure ha sanzionato perché incauta ed irregolare”.

RESPONSABILE ANCHE CHI NON RIMOSSE IL GHIACCIO DAL CAVALCAVIA CONDANNATI CON IL CAMIONISTA UN FUNZIONARIO ANAS E UN MANUTENTORE PER L'INCIDENTE DI ROSSELLA

Guida imprudente ma anche mancata messa in sicurezza di un tratto di viabilità insidioso. Il terribile incidente occorso tre anni fa a Rossella, una brava studentessa universitaria, residente nel Veneto Orientale, è un tragico esempio di come l'Ente gestore di una strada e chi ne ha in appalto la manutenzione siano tenuti a garantirne condizioni di sicurezza adeguate e debbano pertanto rispondere in caso di omissione fatale.

La giovane stava raggiungendo il municipio di un comune vicino al suo dove stava svolgendo un tirocinio previsto per il suo corso di laurea. Giunta alla sommità di un cavalcavia, tuttavia, è accaduto l'irreparabile: un autoarticolato condotto da un camionista bosniaco, complice il fondo ghiacciato e la velocità, ha perso il controllo del mezzo, che ha invaso la corsia opposta dove sopraggiungeva l'utilitaria dell'incolpevole ragazza.

Lo scontro frontale è stato tremendo. Rossella è stata trasportata all'ospedale di Mestre in codice rosso e in condizioni disperate, con politraumi cranico, toracico e addominale. Per giorni ha lottato tra la vita e la morte in Rianimazione, in prognosi riservata. Alla fine è sopravvissuta, ma a un prezzo altissimo: la ragazza, che è stata sottoposta a vari interventi chirurgici, ha riportato gravi conseguenze invalidanti permanenti, specie sul piano neurologico. La Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo per lesioni personali colpose gravissime, iscrivendo nel registro degli indagati e chiedendo il processo per l'autotrasportatore, colpevole di non aver "regolato la velocità del veicolo in relazione alle caratteristiche e condizioni della strada" (andava a 60 km all'ora, velocità inadeguata al fondo stradale), ma anche per un funzionario dell'Anas, ente gestore di quell'arteria, e per il titolare dell'impresa incaricata della sua manutenzione invernale, con incarico di sgombero neve e spargimento di materiale antighiaccio.

Il primo, *"avendo ommesso di vigilare e di fare in modo che venissero adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della circolazione stradale ed in particolare lo spargimento di materiale antighiaccio essendo il manto stradale ghiacciato al momento dell'incidente, avvenuto sulla sommità di un cavalcavia stradale, luogo in cui, per le sue caratteristiche, le basse temperature, sopra e sotto la sede stradale e relative strutture di un viadotto, possono influire sul più rapido raffreddamento della pavimentazione rispetto ai tratti in superficie, ove invece l'azione del terreno sottostante può rallentare o differire il raffreddamento, situazione che aumentava in modo più prolungato e consistente la formazione e permanenza del ghiaccio sulla sede stradale".* Il secondo, *avendo ommesso "di provvedere, ovvero di far provvedere, allo spargimento di materiale antighiaccio nel luogo dell'incidente che è ubicato sulla sommità di un cavalcavia stradale".*

I tre sono stati rinviati a giudizio e due di loro, come vedremo, su esplicita richiesta dei familiari della ragazza, sono stati condannati ad una pena molto particolare.



RECUPERO SOCIALE DEL REO E RISARCIMENTO DELLE PARTI LESE

I più recenti
indirizzi del diritto
penitenziario

**FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA
PENA E GIUSTIZIA RIPARATIVA
ALLA LUCE DELLA LEGGE
N.67 DEL 2014**

L'istituto della messa alla prova: il reinserimento dell'imputato collegato a un lavoro di pubblica utilità con possibile ristoro dei danni alle vittime

**«SERVIZI SOCIALI IN UNA
STRUTTURA COME QUELLA
DOV'È SEGUITA NOSTRA FIGLIA»**

La condanna chiesta dai genitori di una giovane rimasta macrolesa dopo un grave incidente



FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA E GIUSTIZIA RIPARATIVA ALLA LUCE DELLA LEGGE N.67 DEL 2014


L'ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA: IL REINSERIMENTO DELL'IMPUTATO COLLEGATO A UN LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ CON POSSIBILE RISTORO DEI DANNI ALLE VITTIME

Nel suo "Dei delitti e delle pene" del 1764, Cesare Beccaria ci affidava le riflessioni sulla funzione della pena e sul diritto di punire: "Dalla semplice considerazione delle verità fin qui esposte egli è evidente che il fine delle pene non è di tormentare o affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso... Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve essere prescelto che, serbata la proporzione, farà un'impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo... Fu dunque la necessità che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà: egli è adunque certo che ciascun non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzione possibile, quella sola che basti a indurre gli altri a difenderlo. L'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di più è abuso e non giustizia, è fatto, ma non già diritto."

La parola "pena" evoca subito il dolore e la sofferenza che viene inflitta a colui che ha violato un comando e, da sempre, si è tentato di giustificarne l'impiego individuando gli elementi che la rendono più adatta alle esigenze di difesa sociale.

Per quanto la pena sia uno dei fenomeni più diffusi e costanti della vita sociale, ne è stata spesso contestata la fondatezza da parte di pensatori e scienziati che l'hanno definita ingiusta, inutile e persino dannosa.

Partendo da una concezione ottimistica della vita umana, è stato più volte sostenuto che un'opera di prevenzione, largamente e



sapientemente esercitata, può rendere inutile la repressione dei delitti. Particolare importanza riveste il significato di funzione della pena con il quale si intende l'efficacia di essa, ossia l'insieme degli effetti che produce e in vista dei quali è adottata dallo Stato nella misura in cui la sanzione è capace di perseguire gli obiettivi di prevenzione e di controllo delle condotte umane.

È esperienza comune, però, che un detenuto che abbia espiato la sua "pena", non solo non sembra "rieducato" ma non mostra quali possono essere gli effetti benefici della "reclusione" vissuta sul resto della popolazione; tanto è dovuto alla circostanza di fatto che l'esperienza detentiva in carcere non incide sulla società per le sue funzioni rieducative, quanto sulle limitazioni della libertà dell'individuo, sulla coercizione di vita in un ambiente mortificante, degradato e, spesso, aggregatore di criminalità.

È del tutto evidente e necessario, pertanto, che la pena non possa più essere considerata come un semplice castigo ma che si armonizzi con la previsione dell'art. 27 della nostra Costituzione, la quale sancisce il principio per cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

In tal senso la legge sull'Ordinamento Penitenziario segue il condannato nel suo cammino che lo accompagna dalla pronuncia della sentenza di condanna sino al completamento dell'espiazione, con la cessazione d'ogni controllo. La Legge 354/75 mostra l'evidente sfavore verso la completa esecuzione



della pena inframuraria, ed introduce la possibilità di ricorrere a misure alternative alla detenzione, in pratica sancendo la fine del principio assoluto di intangibilità della sentenza di condanna. Il principio della funzione rieducativa della pena ha ispirato l'introduzione nel nostro ordinamento delle "Misure alternative alla detenzione", le quali, sostituendosi alle pene detentive ed abituando il condannato alla vita di relazione, rendono più efficace l'opera di risocializzazione.

Medio tempore sono maturate anche opinioni dottrinali e prassi giurisprudenziali che, mirando al recupero e alla considerazione del profilo riparativo e risarcitorio della pena, hanno riconosciuto un onere di attivazione del condannato al fine della riparazione del danno generato dal reato, attraverso un programma di interventi risarcitori, nei confronti della vittima del reato. Va rilevato che la prescrizione avente ad oggetto l'obbligo di adoperarsi a favore della vittima del reato può esplicarsi anche in modi diversi dal risarcimento del danno, tramite qualsiasi forma di sostegno morale e/o materiale realizzabile nel caso concreto. In questa prospettiva l'art.47, comma 7, della legge 354/1975 si presta ad essere valorizzato come base normativa della cosiddetta "mediazione penale" intesa come attività che, tramite la negoziazione tra la vittima ed il reo, mira a pervenire ad un accordo che sia in grado di soddisfare le esigenze di riparazione della prima e di offrire al secondo, mediante l'attivazione di un processo di responsabilizzazione circa le conseguenze del reato,

una concreta opportunità di riabilitazione e recupero sociale. L'obbligo di adoperarsi a favore della vittima del reato non può essere ricondotto alla categoria delle prescrizioni, categoria che deve ritenersi esaurita nell'elencazione di cui al quinto e sesto comma dell'art.47 della legge 354/1975. Ne consegue che l'obbligo de quo deve essere considerato come una obbligazione ex lege e come tale vincolante anche se non compresa nell'ordinanza concessiva della misura e nel decreto delle prescrizioni, con la conseguenza che il magistrato di sorveglianza è legittimato ad inserire l'obbligo di adoperarsi a favore della vittima del reato, anche in sede di adeguamento delle prescrizioni nel corso dell'esecuzione della misura ex art. 47 comma 8 ord. Pen.

Nella stessa prospettiva, la giurisprudenza di alcuni tribunali di sorveglianza ha mosso i primi, sperimentali passi nella convergente direzione di recuperare il profilo riparativo della pena, con lo scopo di evitare che la concessione di misure alternative prive di qualsivoglia contenuto concretamente risarcitorio, snaturasse completamente la funzione della risposta penale.

L'attenzione sempre maggiore riservata alle forme di tutela riparativa in favore della vittima del reato costituisce il fulcro della concezione di "giustizia riparativa" che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dalla commissione del reato, promuovendo la

riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il consolidamento del benessere collettivo.

In tal senso, la funzione prettamente rieducativa della pena viene sostituita dalla funzione riparativa della stessa.

Al riguardo, gli istituti dell'affidamento in prova ai servizi sociali ed il lavoro di pubblica utilità assolvono alla funzione di misure alternative alla detenzione con funzione di riparazione ad ampio spettro.

Il legislatore, però, ha ritenuto che non fosse necessario attendere l'esito di un processo fino alla sua fase esecutiva per concedere al reo la possibilità di accedere a forme di giustizia riparativa, privilegiando anche le esigenze di giustizia della vittima del reato. Con la legge n.67 del 2014 è stato introdotto nel codice di procedura penale l'istituto della messa alla prova per gli adulti.

Finalità dell'istituto della messa alla prova è quella della rieducazione e reinserimento sociale dell'imputato sulla base di un giudizio prognostico, nelle ipotesi in cui sia prevedibile - tenuto conto della gravità del reato contestato, della personalità e della capacità a delinquere dell'imputato e delle altre informazioni a disposizione del Giudice - che l'imputato nel futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il progetto di messa alla prova ha quindi le seguenti caratteristiche:

- a) una funzione di recupero che preveda un percorso di reinserimento disposto a discrezione del giudice che valuta la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale e la valenza che tale progetto possa avere nell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente adeguati. Il percorso deve possedere una sicura componente afflittiva - a salvezza della funzione punitiva - finalizzata al recupero del soggetto collegata ad un obbligo di lavoro di pubblica utilità con possibile ristoro danni e mediazione penale con la persona offesa.
- b) una componente premiale che, in virtù della funzione deflattiva dei procedimenti penali, conduca alla declaratoria di estinzione del reato dichiarata dal giudice in caso di esito positivo della prova.

I contenuti essenziali del programma prevedono una modalità di coinvolgimento dell'imputato nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile, nonché delle prescrizioni comportamentali e degli impegni specifici che l'imputato assume secondo una prospettiva riparatoria, orientata sia verso la vittima (elisione o attenuazione delle conseguenze del reato; eventuale risarcimento del danno; restituzioni), sia verso la collettività (prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale).

A tal riguardo si registra l'importante contributo della suprema Corte di Cassazione che con sentenza n. 32672 del 2016 a Sezioni Unite si è espressa sul punto (vedere il riferimento giuridico riportato di seguito).

Ed è importante considerare anche il punto di vista della vittima del reato, troppo spesso relegata al ruolo passivo di danneggiata e parte civile e non sempre risarcita dai dolori del corpo e dalle ferite che si annidano nei reconditi dell'anima. La mediazione penale che conduca il reo a svolgere specifiche prestazioni di

rilievo sociale anche a favore della vittima, può rendere il percorso di elaborazione del dolore della stessa più sereno e costruttivo e apportare un beneficio sociale immediato per tutta la comunità.

Avv. Aldo Maria Fornari
Foro di Bari

IL RIFERIMENTO GIURIDICO



**Corte di Cassazione, SSUU,
sent. n. 32672/2016**

“Questa nuova figura, di ispirazione anglosassone, realizza una rinuncia statale alla potestà punitiva condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata e assistita e si connota per una accentuata dimensione processuale, che la colloca nell'ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio (Corte cost., n. 240 del 2015). Ma di essa va riconosciuta, soprattutto, la natura sostanziale. Da un lato, nuovo rito speciale, in cui l'imputato che rinuncia al processo ordinario trova il vantaggio di un trattamento sanzionatorio non detentivo; dall'altro, istituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene “infranta” la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto. La sospensione del procedimento dà luogo ad una fase incidentale in cui si svolge un vero e proprio esperimento trattamentale, sulla base di una prognosi di astensione dell'imputato dalla commissione di futuri reati che, in caso di esito positivo, determina l'estinzione del reato. Il percorso di “prova” comporta per l'imputato l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e, se possibile, il risarcimento dei danni in favore della persona offesa, quindi l'affidamento al servizio sociale sulla base di un programma e, infine, la prestazione di un lavoro di pubblica utilità. Il legislatore ha dato impulso ad un profondo ripensamento del sistema sanzionatorio che ancora oggi “gravita tolemaicamente intorno alla detenzione muraria”. Il nuovo corso è testimoniato dalla L. n.67 del 2014, che ha introdotto, tra l'altro, la messa alla prova e la particolare tenuità del fatto. Si tratta di istituti diretti a contenere l'inflazione penalistica, nel tentativo di ridurre la crisi della sanzione penale, rendendo possibile il ricorso a reazioni “appropriate alla specificità dei fatti criminosi”, in una concezione gradualistica dell'illecito, verso l'obiettivo di una razionalizzazione e laicizzazione del sistema penale attraverso la concentrazione delle risorse disponibili sugli illeciti di maggior significato e una lettura realistica del principio di obbligatorietà dell'azione penale, con la consapevolezza che la pena può non essere la conseguenza ineluttabile di ogni reato. Da qui il carattere innovativo della messa alla prova che segna un ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio.”

«SERVIZI SOCIALI IN UNA STRUTTURA COME QUELLA DOV'È SEGUITA NOSTRA FIGLIA»

LA CONDANNA CHIESTA DAI GENITORI DI UNA GIOVANE RIMASTA MACROLESA DOPO UN GRAVE INCIDENTE

Parlando di finalità rieducative della pena non può non colpire, e profondamente, la vicenda processuale legata proprio al caso trattato nel precedente approfondimento giuridico, quello di Rossella, la giovane veneziana rimasta gravemente macrolesa dopo un terribile incidente stradale su un cavalcavia causato da un camionista che ha invaso la corsia opposta e dal ghiaccio sulla strada.

Sul fronte civile la giovane e la sua famiglia hanno ottenuto dalla compagnia di assicurazione del mezzo pesante un congruo risarcimento, che servirà anche per le costose cure e per l'assistenza di cui la ragazza avrà bisogno per il resto della sua

vita.

Nell'ambito del procedimento penale, come già detto, sono stati rinviati a giudizio il camionista, un funzionario dell'Anas, l'ente gestore dell'arteria dove si è verificato il terribile schianto, e il titolare dell'impresa incaricata della sua manutenzione invernale, che doveva spargere il materiale antighiaccio. Perfettamente consapevoli, tuttavia, che i responsabili se la sarebbero cavata con poco e con la sospensione condizionale della pena, senza fare un giorno di carcere, e che difficilmente si sarebbe potuto perseguire l'autotrasportatore, straniero, i genitori, per il tramite del loro legale, hanno avanzato una proposta che ha colpito tutti. Si sono detti disposti a rimettere la querela e a rinunciare alla costituzione di parte civile, e quindi al penale, purché almeno due dei tre imputati fossero condannati a svolgere un periodo di servizi socialmente utili di sei mesi, regolarmente certificato, all'interno di una struttura per disabili che avessero subito lesioni cerebrali, come quella dov'era inserita Rossella. Tutto questo con l'obiettivo di far loro comprendere veramente le conseguenze della loro negligenza toccando con mano come sono costrette a vivere queste persone e quanto è difficile e impegnativo assisterle e seguirle. Una richiesta che è stata accolta non solo dal giudice ma anche dal funzionario dell'Anas e dal legale rappresentante della ditta di manutenzione stradale, i quali, attraverso i propri avvocati difensori, hanno dato la loro totale disponibilità in tal senso. I due imputati hanno quindi svolto sei mesi di servizi sociali, per alcune ore alla settimana, in altrettante onlus che si occupano dell'assistenza di pazienti con questo genere di patologie e lesività. E uno di loro, in particolare, ha continuato a prestare la sua opera gratuita anche una volta concluso il periodo stabilito dal giudice. Una vicenda toccante, nella sua drammaticità, che insegna e fa riflettere.



L'INTRICATO MONDO DEI “RAMI ELEMENTARI”

Come districarsi
tra le mille insidie
delle polizze danni

FIDARSI DELL'ASSICURAZIONE È BENE, NON FIDARSI È MEGLIO

Tutte le cautele da tenere
prima di firmare un contratto
per evitare brutte sorprese

CHIOSCO A FUOCO, MA LA COMPAGNIA NON GARANTIVA LE STRUTTURE IN LEGNO

Inutile aver pagato il premio:
ora si agirà contro l'agente
assicurativo in mala fede





FIDARSI DELL'ASSICURAZIONE È BENE, NON FIDARSI È MEGLIO

TUTTE LE CAUTELE DA TENERE PRIMA DI FIRMARE UN CONTRATTO PER EVITARE BRUTTE SORPRESE

L'espressione "Rami elementari" trae origine dagli "elementi naturali", perché inizialmente le forme assicurative erano destinate principalmente a difendere i prodotti del suolo e le cose contro i danni provocati da eventi naturali quali tempeste, fulmini, grandine, etc. La classificazione odierna dei rischi per "ramo" è molto più complessa, ma questo termine è rimasto di uso comune nella tradizione assicurativa e nel lessico corrente per i cosiddetti "rami danni".

I due "macro" rami delle assicurazioni sono, appunto, il ramo danni sopra citato, e di cui ci occuperemo in questo approfondimento, ed il ramo vita. Nel primo le assicurazioni tutelano l'assicurato da eventi che possano danneggiare il suo patrimonio e le sue possibilità di guadagno, reintegrandone l'entità al momento della liquidazione del risarcimento.

I sottogruppi che compongono i rami elementari facenti parte del ramo danni sono i danni contro le cose, i danni contro le persone, la responsabilità civile (obbligatoria), i rischi commerciali e i rischi finanziari.

- I danni contro le cose comprendono quelli a veicoli, abitazioni e qualunque altro bene fisico possa far parte del patrimonio di un soggetto e possa essere danneggiato da eventi come il furto, l'incendio o altro;
- i danni contro le persone riguardano soprattutto eventi come infortunio e malattia, che impedirebbero all'assicurato di lavorare e di guadagnare, arrecandogli quindi una concreta perdita economica;
- la responsabilità civile concerne i danni causati dal soggetto a terzi, generalmente mentre è alla guida di veicoli, come nel caso delle assicurazioni auto;
- i rischi commerciali e finanziari, infine, riguardano il settore crediti, salvaguardando l'assicurato dai rischi che provengono dall'operare sui mercati finanziari e consentendogli di mettere il proprio capitale al riparo dalle fluttuazioni.

Dalle definizioni sopra citate, è facile comprendere come la semplice espressione "rami elementari" riassume in sé un complesso mondo di coperture assicurative in cui l'assicurato, se non viene adeguatamente indirizzato da professionisti del settore, può facilmente perdersi.

La principale problematica legata alle polizze "rami elementari" consiste nell'inadeguatezza della polizza rispetto al rischio da assicurare.

L'assicurazione, per poter valutare la probabilità e la gravità di un rischio, deve conoscere tutte le circostanze che possono influenzare questi due aspetti nel momento dell'assunzione del contratto assicurativo. Tali informazioni vengono recuperate dall'assicurato e sono quindi determinanti. Perché un contratto sia efficace, deve esservi corrispondenza tra rischio reale e rischio rappresentato.

Facciamo un esempio pratico. Se assicuriamo un fabbricato costruito interamente in legno, il rischio di incendio sarà molto elevato, quindi vi sarà un'alta probabilità che un sinistro risarcibile dalla garanzia incendio possa accadere. Ecco, dunque, che il nostro rischio diventa per la compagnia di assicurazione "pericoloso": tradotto, "costoso".

A questo punto, non essendo possibile ridurre la probabilità che l'evento dannoso si verifichi, la compagnia riduce la possibilità che l'evento rientri tra quelli garantiti contrattualmente. Come ci riesce? Inserendo dei "paletti", o meglio, dei limiti alla risarcibilità del danno.

È giunto dunque il momento di analizzare il rischio che si corre non ponendo la massima attenzione alla disamina del contratto assicurativo prima della sua sottoscrizione. Sempre più comune è il caso in cui l'assicurato si rende conto solo al momento in cui subisce il danno di aver insufficientemente assicurato il rischio o di aver sottoscritto delle dichiarazioni di polizza limitanti la risarcibilità del danno.

Utilizziamo nuovamente un esempio pratico per evidenziare le possibili conseguenze negative dovute ad una polizza sottoscritta con troppa leggerezza. I clienti per così dire "sproveduti", i quali ripongono una piena fiducia nel loro assicuratore, tendono spesso a non soffermarsi sulla parte del contratto assicurativo, indicata solitamente con il titolo "Dichiarazioni del contraente", nella quale l'assicurato dichiara, ad esempio, come è costruito il fabbricato, nonché la presenza o meno di precedenti sinistri che possono averlo interessato. Tali dichiarazioni, se risultano incomplete o addirittura errate al momento del sinistro, sono pena di non risarcibilità del danno. Il Codice Civile, che dovrà sempre rappresentare il nostro "faro" nell'intricato "lessico assicuratese" - tutto quello che non viene regolato dal contratto assicurativo, infatti, potrà e dovrà sempre trovare una spiegazione nel Codice Civile -, al riguardo chiarisce: "In base a consolidata giurisprudenza, la reticenza dell'assicurato in sede di rappresentazione del rischio legittima il ricorso da parte dell'assicuratore ai rimedi previsti dall'art. 1892 c.c. (annullamento del contratto di assicurazione, ovvero mancato pagamento dell'indennizzo) quando sia accertata la presenza di tre condizioni cumulative: che la rappresentazione del rischio da parte dell'assicurato sia inesatta o reticente; che essa sia stata resa con dolo o colpa grave; che la reticenza sia

stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore a stipulare il contratto. Ne consegue che non ogni reticenza si traduce nel diritto dell'assicuratore di annullare la polizza o di rifiutare il pagamento del premio, ma solo quella che, laddove nota allo stesso assicuratore, lo avrebbe determinato a una diversa decisione in ordine al contratto. Sempre sulla scorta del Codice Civile, vediamo ora alcuni altri principi fondamentali da tenere ben presenti quando si sottoscrive un contratto assicurativo "Ramo danni".

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

"L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata è stato pagato; viceversa, ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi sono pagati all'agenzia. Se i premi non sono pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, e la società ha il diritto al pagamento dei premi

scaduti". L'inadempimento (ovvero il mancato pagamento del premio e quindi della garanzia) può avvenire con la prima rata (quindi immediata sospensione - non è operativo il contratto) o nelle rate successive. Tali situazioni comportano la sospensione della copertura e quindi l'esonero dei pagamenti del sinistro verificatisi in tal periodo; l'assicurato è obbligato a pagare i premi arretrati, e l'assicuratore può agire legalmente per l'adempimento coattivo. Dopo il pagamento la sospensione cessa e il contratto ha piena efficacia dalle ore 24 di quel giorno. Se il mancato pagamento va oltre sei mesi, e l'assicuratore non esercita l'azione giudiziaria, il contratto si estingue, ma l'assicuratore ha comunque il diritto di riscuotere il premio: diritto che deve essere fatto valere entro un anno, oltre il quale esso si prescrive.

Modifiche dell'assicurazione

"Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto".



La formula scritta è richiesta dall'art. 1888 cc "ad probationem tantum": quando è necessario provare in giudizio l'esistenza di un contratto, la polizza e gli altri documenti sono necessari per la difesa delle parti. L'assicuratore ha l'obbligo di lasciare copia del contratto al contraente (a spese di quest'ultimo anche più copie). Anche le modifiche sono provate per iscritto.

Aggravamento di rischio

"Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione".

La conclusione del contratto di assicurazione individua una situazione di equilibrio fra premio e rischio che deve essere mantenuta per tutta la durata del contratto. (1898 cc). Per aggravamento di rischio si intende un mutamento sopravvenuto nello stato delle cose caratterizzato da alterazione della corrispondenza tra rischio assicurato e rischio reale, dovuta a fattori che incidono sul grado di livello di rischio: modifiche strutturali di un fabbricato, aggiunte di tettoie o altri corpi di fabbricato, creazioni di nuovi reparti, inserimento di nuovi macchinari, modifica dei sistemi produttivi, modifica dello stoccaggio delle merci, nuovi magazzini, nuove lavorazioni più pericolose, messa fuori servizio di impianto di protezione, etc. Nel caso avvenga il sinistro, se l'aggravamento era tale che l'assicuratore non avrebbe assunto il rischio, l'effetto è il recesso immediato ed egli non è tenuto al pagamento del sinistro; se invece l'aggravamento era tale che l'assicuratore avrebbe applicato un premio maggiore, l'effetto del recesso è differito di 15 giorni, e il sinistro viene pagato in proporzione. Nello specifico, peraltro, l'onere della prova spetta all'assicuratore.

Diminuzione del rischio

"Nel caso di diminuzione del rischio, la società è tenuta a ridurre il premio e le rate successive alla comunicazione del contraente (1897 cc) e rinuncia al diritto di recesso".

Per diminuzione di rischio si intende, al contrario, un mutamento sopravvenuto allo stato delle cose, tale da comportare un minore rischio. Per esempio: modifiche migliorative alle caratteristiche costruttive; eliminazione dell'uso di materiali infiammabili; realizzazioni di reparti isolati per lavorazioni pericolose; installazione di impianti di protezione (sprinkler).

Questo comporta una riduzione del premio: per ottenerla, si deve dimostrare che il mutamento è tale per cui, in fase di assunzione, l'assicuratore avrebbe applicato tassi inferiori. Nello specifico, invece, l'onere della prova spetta sempre all'assicurato. La riduzione, una volta richiesta e dimostrata, ha comunque effetto dalla scadenza della rata successiva. Il consiglio generale, comunque, resta sempre quello di leggere con estrema attenzione il contratto e tutte le sue clausole che limitano ad hoc le responsabilità della compagnia anche su condizioni statuite per legge. Ad esempio, tornando alla questione del dolo e della colpa grave, numerose pronunce della Cassazione hanno stabilito che, trattandosi di un fatto impeditivo che impedisce al fatto costitutivo di operare

secondo le previsioni della fattispecie legale, esso deve essere dimostrato dall'assicuratore, su cui dunque grava l'onere della prova. Anche qui, tuttavia, le compagnie hanno trovato il modo di inserire clausole nelle Condizioni Generali di Assicurazione che cercano di limitare questa forma di tutela per l'assicurato, prevedendo ad esempio che, in caso di apertura di una procedura giudiziaria nella causa di sinistro, tocchi all'assicurato l'onere di dimostrare che l'evento dannoso non sia stato determinato da un suo comportamento doloso o gravemente colposo. Per questo, quando si deve scegliere un prodotto assicurativo e lo si deve esaminare, è sempre opportuno affidarsi a un esperto del settore in grado di valutarne la rispondenza alle esigenze del cliente e di scovare tutte le insidie "nascoste" tra le righe dei documenti della polizza.

Andrea Persico

Responsabile danni elementari Studio3A

IL RIFERIMENTO GIURIDICO



Corte di Cassazione Civile

Sent. n. 2005/1981

"La colpa grave dell'assicurato o del beneficiario che a norma dell'art. 1900 c.c. esclude la garanzia assicurativa si configura come un fatto impeditivo, che impedisce al fatto costitutivo (evento o sinistro) di operare secondo le previsioni della fattispecie legale e quindi deve essere dimostrata dall'assicuratore. Tale onere quest'ultimo può assolvere con la produzione, nel giudizio civile, delle prove raccolte nel giudizio penale svoltosi nei confronti del beneficiario e nel quale l'assicuratore sia rimasto assente, in quanto siffatte prove, anche se hanno valore meramente indiziario, possono essere poste dal giudice a base della decisione dopo averle sottoposte ad autonomo e rigoroso vaglio critico".



Corte di Cassazione, II Sezione Civile

Sent. n. 7242/2005

"In mancanza di un processo penale teso all'accertamento della causa del sinistro, non opera l'inversione dell'onere della prova a carico dell'assicurato ma l'ordinario onere a carico dell'assicuratore (alla stregua del quale, non rispondendo l'assicuratore, a norma dell'art.1900 1° comma c.c., per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave dell'assicurato, salvo patto contrario per i casi di colpa grave, a lui tocca provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo)".

CHIOSCO A FUOCO, MA LA COMPAGNIA NON GARANTIVA LE STRUTTURE IN LEGNO INUTILE AVER PAGATO IL PREMIO: ORA SI AGIRÀ CONTRO L'AGENTE ASSICURATIVO IN MALA FEDE



Un clamoroso (e vergognoso) caso di inadeguatezza della polizza rispetto al rischio che l'assicurato intendeva garantire contro i danni da incendio è senza dubbio quello capitato nel maggio del 2016 ai titolari di un bar chiosco sul Lido di Roma. Nottetempo la struttura, che è in legno, va a fuoco e le fiamme causano danni ingenti, che saranno poi quantificati da un perito in oltre 175mila euro tra elementi strutturali, impianti, serramenti, mobili e attrezzature per la ristorazione nonché alimenti e bevande, andati distrutti.

Per i proprietari è un colpo durissimo ma il chiosco è stato providenzialmente assicurato con una polizza "impresa sicura" per i danni da furto, incendio, etc: il premio, peraltro "salato", quasi 1400 euro all'anno, viene regolarmente pagato da tempo, la struttura è coperta. Insomma, non dovrebbero esserci problemi. E invece ecco la doccia fredda. Quando i titolari dell'attività chiedono il risarcimento alla compagnia con cui hanno sottoscritto il contratto, si ritrovano la brutta sorpresa e cadono dalle nuvole: la "solita" clausola tra le righe specifica che la parte portante del fabbricato deve essere costruita in

materiali ignifughi e il legno, ovviamente, non rientra in questa casistica. Solo allora i danneggiati scoprono di aver pagato per anni un'assicurazione per un tipo di danno, quello da incendio, che non era di fatto assicurato e quindi risarcibile. Infatti, forte del contratto, la compagnia nega l'indennizzo e gli assicurati non possono opporre alcunché. Ma com'è potuto succedere? I proprietari del bar si sono fidati ciecamente dell'agente che ha venduto loro quel "prodotto" e che ha anche agito in evidente mala fede avendo fatto sottoscrivere il contratto ai loro clienti nel chiosco stesso: era impossibile che non avesse visto che la struttura era lignea. E ora infatti la richiesta di risarcimento è stata "girata" nei confronti dell'agente, in quanto diretto responsabile del mancato indennizzo per aver emesso una polizza che sapeva bene non avrebbe mai garantito il rischio descritto nel contratto assicurativo.

La vicenda insegna che fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio e che, prima di sottoscrivere una polizza, è sempre opportuno rivolgersi a un esperto "terzo" per verificare se risponda alle proprie effettive esigenze.

L'intervista
Ing. Armando Zambrano

RECUPERARE LA “CULTURA DELLA MANUTENZIONE”

La tragedia del Ponte Morandi impone un urgente piano di verifica delle infrastrutture e ingenti investimenti

**UN'ALLEANZA DI RISORSE
E COMPETENZE PER
CURARE I VIADOTTI**

Le proposte del Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri su una delle emergenze del Paese

**LA CAMPATA DEL VIADOTTO
CROLLA, OPERAIO PERDE LA VITA**

Alla base della tragedia la scarsa conoscenza della struttura



UN'ALLEANZA DI RISORSE E COMPETENZE PER CURARE I VIADOTTI LE PROPOSTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI SU UNA DELLE EMERGENZE DEL PAESE

La tragedia del ponte Morandi di Genova ha riproposto nella sua drammatica attualità lo stato precario in cui versa la rete stradale italiana, con particolare riferimento ai viadotti. Nell'ultimo numero del vostro house organ, "Il Giornale dell'Ingegnere", avete deciso di aprire con un titolo forte, "Non è stato un incidente". Anche senza entrare nello specifico delle cause del disastro, su cui farà luce la magistratura, perché siamo arrivati a questo punto? Vorrei subito precisare che nel nostro Paese in passato abbiamo saputo costruire bene, utilizzando spesso tecniche all'avanguardia. Lo stesso ponte sul Polcevera, progettato da Morandi, all'epoca era ammirato e studiato in tutto il mondo, proprio per l'utilizzo di soluzioni tecnologiche avveniristiche. Il problema è che gran parte delle infrastrutture sono state costruite nel dopoguerra e, com'è noto, i materiali che sono stati utilizzati invecchiano, siano essi calcestruzzo, acciaio o ferro. A distanza di mezzo secolo dalla loro costruzione, le infrastrutture cominciano ad avere bisogno di interventi, solo



che nel frattempo noi abbiamo perso la cultura della manutenzione. Senza una manutenzione periodica, col passare del tempo ogni infrastruttura diventa a rischio.

Le nostre strade sono contrassegnate da innumerevoli ponti, e peraltro il "Morandi" non è l'unico ad essere crollato. Di che numeri stiamo parlando, esattamente?

Se prendiamo in esame le sole reti autostradali, si contano 1.608 ponti e viadotti, per una lunghezza di 1.013 km su un totale di circa 6.000 km di rete. Considerando l'intera rete stradale italiana, invece, parliamo di circa 61 mila ponti e viadotti che sviluppano una lunghezza complessiva di 38 mila km distribuiti tra autostrade, strade statali, regionali, provinciali e comunali. Sono numeri imponenti che testimoniano, tra l'altro, la complessità dell'orografia del nostro Paese. Tuttavia, la manutenzione di queste opere non può essere più differita.

A quale livello si riscontrano le maggiori criticità? Nei controlli, e quindi nella prevenzione, nella burocrazia che allunga i tempi degli interventi pubblici, nella carenza di investimenti sulla manutenzione delle infrastrutture?

La carenza degli investimenti è certamente un ostacolo. Ma prima ancora di porsi il problema dei costi è assolutamente necessario avviare un piano nazionale pluriennale di verifica delle infrastrutture (ponti, viadotti, gallerie, opere di sostegno e così via), con un'anagrafe delle opere d'arte importanti ed a rischio e delle condizioni di sicurezza, basata su dati messi a disposizione dagli enti proprietari e concessionari, verificati, con metodi scientifici, da un soggetto indipendente. In seguito, sulla base dei dati raccolti e delle risorse economiche disponibili, va individuata una scala di priorità e, a partire da questa, va avviato un piano di interventi pluriennale. Dopo di che, è chiaro che servono una burocrazia più snella e processi decisionali rapidi. Ma finché non avremo dei dati precisi su quali sono e l'entità degli interventi più urgenti, sarà impossibile provvedere in maniera efficace.

Dall'alto della sua esperienza, quali azioni deve intraprendere il Governo per evitare il ripetersi di catastrofi simili e per garantire la sicurezza agli utenti della strada?


Una volta che il piano pluriennale di verifica delle condizioni delle infrastrutture sarà diventato realtà, il Governo deve prevedere che la gestione ed il coordinamento siano affidati ad una specifica struttura dello Stato, dedicata a questo scopo, operante in stretto accordo con i ministeri competenti che devono esserne l'anima, ponendo fine ad inutili e dannosi antagonismi che, a volte, sono emersi nell'attribuzione di ruoli e competenze. A questo proposito, è necessario che gli interventi di rifacimento delle infrastrutture seguano precisi indirizzi. In tal senso, proponiamo la scrittura di un protocollo tra il mondo scientifico, quello tecnico-professionale e quello tecnico-amministrativo che definisca linee guida di riferimento in proposito, da consegnare al Governo per la sua attuazione. Inoltre, è necessario prevedere, data l'urgenza, una semplificazione delle procedure sia per l'affidamento dei servizi che delle forniture e dei lavori, puntando su conoscenze, competenze e tecnologie. Stabilito questo, si passa al tema degli investimenti. Posto che occorrerà agire sulla base di precise priorità, è necessario che il Governo recuperi le risorse



necessarie per un piano di manutenzione pluriennale. Noi stimiamo che il costo globale degli interventi per la messa in sicurezza di ponti, viadotti ed infrastrutture collegate si aggiri intorno ai dieci miliardi di euro. Su questo punto è necessario che la politica faccia un salto di qualità. Sappiamo bene che spendere per la prevenzione non paga dal punto di vista elettorale. Ma il nostro Paese ha bisogno di una classe dirigente che sappia andare oltre le convenienze immediate e che lavori per garantire davvero la sicurezza dei cittadini. Che valuti come l'avvio di un progetto generale delle infrastrutture in Italia rilancerebbe fortemente l'economia e contribuirebbe al superamento del gap con il resto d'Europa e tra le diverse aree del Paese, con particolare riferimento al nostro Mezzogiorno. **Gli ingegneri rappresentano un bagaglio di competenze ed esperienza e una risorsa imprescindibile nella progettazione e nella realizzazione delle grandi opere, e non solo. Quale contributo possono e intendono dare per rendere più sicuri, funzionali e moderni i manufatti stradali?**

Il piano di manutenzione di cui ho parlato deve essere redatto da soggetti competenti e aggiornato sulla base di un costante monitoraggio diagnostico, dell'avanzamento delle ricerche scientifiche, delle conoscenze e delle tecnologie. Come Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in una logica di sussidiarietà, prevista oltre tutto dalla legge, intendiamo dare il necessario contributo alla realizzazione del piano di manutenzione ed alle indispensabili verifiche. C'è poi una questione cruciale. Occorre colmare la gravissima carenza di tecnici, in particolare ingegneri, nella pubblica amministrazione, negli organi di pianificazione e controllo, e, spesso, anche nei soggetti concessionari. Senza un adeguato numero di tecnici e di ingegneri che rafforzino quegli organici, qualunque intervento normativo e amministrativo, pur meritorio ed ispirato, rischia di restare, ancora una volta, inattuabile. Per questo motivo gli ingegneri italiani intendono mettersi a disposizione del Paese. Siamo pronti, come sempre, a fare la nostra parte.

LA CAMPATA DEL VIADOTTO CROLLA, OPERAIO PERDE LA VITA. ALLA BASE DELLA TRAGEDIA LA SCARSA CONOSCENZA DELLA STRUTTURA



Il 2 marzo 2015 un operaio rumeno di 24 anni, residente nel Salernitano e dipendente della Nitrex, grossa impresa lombarda specializzata in demolizioni con esplosivi, è impiegato nei cantieri di ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria, a Laino Borgo, nel Cosentino.

Il giovane, con un carro di perforazione idraulica radiotelecomandato, sta effettuando alcuni fori in corrispondenza di una pila del viadotto "Italia", su cui sono previsti una serie di interventi tra cui il risanamento dell'originale impalcato metallico. L'addetto è appunto intento a eseguire i lavori di predisposizione per la demolizione del vecchio impalcato, quando all'improvviso l'intera campata, la quinta, crolla, facendolo precipitare nel vuoto per 80 metri. Una morte orrenda che suscita subito sdegno e reazioni dagli stessi vertici dello Stato: l'allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, definisce "un fatto gravissimo la morte di un lavoratore su un cantiere per un'opera pubblica". La tragedia sembrerebbe non aver nulla a che spartire con il disastro del ponte Morandi, ma in realtà è una drammatica conferma di quanto asserisce il Presidente del Cni: ponti e viadotti sono strutture particolari e "sensibili", per gestirli, manutarli e per intervenire occorrono competenze e professionalità specifiche.

Elementi che troppo spesso mancano, com'è accaduto anche per questo incidente sul lavoro. I periti della Procura, infatti, hanno appurato come la principale causa tecnica del crollo

andasse ricondotta alle demolizioni preparatorie del brillamento: il livello di rischio di collasso dell'intera struttura sarebbe stato elevatissimo per effetto non solo dei fori praticati per inserire i candelotti, che hanno indebolito il calcestruzzo, ma anche dei soli intagli e delle vibrazioni prodotte sull'impalcato da tali operazioni. Le travi non si potevano demolire tramite brillamento con dinamite, ma andava utilizzato un metodo più sicuro, ad esempio "svarandole" pezzo per pezzo. Non a caso sono finiti a processo per omicidio colposo in concorso, crollo di costruzioni e disastro colposo ben undici figure apicali dei soggetti a vario titolo coinvolti nel crollo, tra datori di lavoro delle imprese esecutrice e affidataria dei lavori, la ItalSarc, il progettista delle demolizioni, il direttore dei lavori, etc.

"Qui c'è un problema grosso – dichiarò alla chiusura delle indagini preliminari il procuratore capo di Castrovillari Eugenio Facciola –: l'eccessiva genericità e superficialità delle procedure seguite. Un'opera di questo tipo e con un progetto di una tale complessità meritava un'attenzione diversa dalle ditte cui erano affidati i lavori. Invece i soggetti coinvolti non avevano se non una progettazione di massima su cui è stato fatto l'appalto: dei progetti esecutivi non v'è nulla". Parole forti. I familiari dell'operaio, quanto meno, sono stati risarciti prima ancora della fine del procedimento penale, ma nulla potrà mai restituire loro il loro caro: una morte prematura che si poteva e doveva evitare.

Studio3A breaking news

N.24 DICEMBRE 2018



Una crescita esponenziale dalle solide fondamenta

Intervista a Cristina Giacometti, da sette anni responsabile dell'amministrazione dell'azienda



Studio3A diventa anche CAF e Patronato

La società aggiunge ai propri servizi l'attività di assistenza fiscale



Volevano speculare persino sulla bici elettrica di un clochard

Il mezzo, un regalo, era costato 2.190 euro, per Generali era una "cineseria". Studio3A ha ottenuto un equo risarcimento



Il nuovo volume di 3A Edizioni sulle indagini preliminari

Un valido manuale per aiutare tutti i cittadini a tutelare i propri diritti



STUDIO3A
DIAMO VALORE AI DIRITTI

LA SQUADRA

Studio3Abreakingnews



UNA CRESCITA ESPONENZIALE DALLE SOLIDE FONDAMENTA INTERVISTA A **CRISTINA GIACOMETTI**, DA SETTE ANNI RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA

Non c'è impresa di successo che non sia anche ben "amministrata". Cristina Giacometti, 53 anni, dopo una lunga esperienza alle dipendenze di una grossa azienda, sempre nell'ufficio amministrativo, dal 2011 è la responsabile dell'Amministrazione generale di Valore SpA: una mansione poco "appariscente", ma in realtà fondamentale per l'equilibrio, la gestione e il lavoro stesso della società. E di grande fatica e responsabilità.

Quali sono le peculiarità del vostro lavoro?

I tempi e i numerosi ambiti da gestire. L'Amministrazione generale deve rispettare tante scadenze e si occupa di evadere le richieste di anticipo delle spese per le varie pratiche avanzate dal personale, di tutta la parte economica del commerciale, e quindi di tutti i consulenti personali in tutta Italia, dei rapporti con le banche, con il commercialista, con il consulente del lavoro, con il revisore dei conti, degli acquisti e quindi di tutto quello che riguarda i nostri tanti fornitori. Un impegno vasto che richiede anche la massima attenzione nel far sempre quadrare i conti, mantenendo la serenità anche economica.

Qual è il valore aggiunto dell'ottima amministrazione di Studio3A?

Abbiamo fatto in modo, grazie anche al supporto tecnologico del nostro gestionale, che ogni cosa che ha una rilevanza economica in ciascuna pratica generi automaticamente anche un riscontro nella contabilità analitica dell'azienda. Un'impostazione che abbiamo fortemente voluto non solo per migliorare l'efficienza amministrativa, ma anche per evitare l'instaurarsi di qualsiasi situazione di confusione o di fraintendimento sulle spese con i nostri clienti, e dunque nell'ottica di una totale e assoluta trasparenza: ciascun assistito viene sempre avvisato in tempo reale di ogni anticipazione o movimentazione economica che avviene nella sua pratica.

Com'è cambiato in questi anni Studio3A e cos'ha comportato



la trasformazione in Valore SpA?

Posso dire di aver vissuto una crescita esponenziale dell'azienda, sia come numero di dipendenti sia come fiduciari: i professionisti che collaborano con noi in tutto il Paese sono circa 1.500. Numeri di assoluto rilievo. Non a caso è stata implementata anche l'Amministrazione che oggi può contare su quattro persone. Essere diventati, poi, una società per azioni ha rappresentato un altro passaggio chiave che dà ulteriore sicurezza ai nostri assistiti e che significa solidità, trasparenza, certificazione dei risultati: è una garanzia e anche uno stimolo in più avere un professionista, il revisore dei conti, che verifica la contabilità e il bilancio e che, in ultima analisi, valuta l'operato dell'azienda, a tutela dei diritti di tutti.

La maggior soddisfazione?

Essere riusciti, crediamo, a rendere più agevole l'operatività di una struttura così complessa che lavora in un settore così particolare, aver contribuito a trasformare queste difficoltà, legate anche alla tipologia di attività, in qualcosa di più semplice, comprensibile e, soprattutto, funzionale.

SERVIZI

Studio3Abreakingnews



STUDIO 3A DIVENTA ANCHE CAF E PATRONATO

LA SOCIETÀ AGGIUNGE AI PROPRI SERVIZI L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FISCALE

Per Studio3A non è un "mondo" nuovo: la società si occupa da tempo anche di numerose pratiche dei propri assistiti che esulano dall'aspetto strettamente tecnico e giuridico legato ai sinistri, su tutte quelle per le successioni, e non solo. Ma ora è maturato un ulteriore salto di qualità nell'ambito dei servizi forniti all'intera cittadinanza, per essere sempre più vicini e di supporto concreto ai cittadini: la SpA presieduta dal dott. Ermes Trovò è diventata anche, a tutti gli effetti, Centro di Assistenza Fiscale. Il nuovo servizio, che rappresenta anche un'alternativa decisamente meno onerosa rispetto al commercialista, è scattato dal 19 novembre, in tutte le sedi dell'azienda. Ci si potrà avvalere di Studio3A per i modelli 730, i modelli unici, il calcolo Imu/Tasi, la presentazione dell'F24 telematico, la dichiarazione di successione, la registrazione contratti di locazione, etc.

«Siamo una struttura capillarizzata in tutta Italia, possiamo contare su personale altamente qualificato in tutti i settori e su uno sviluppo tecnologico e telematico all'avanguardia – spiega il Presidente - In questi anni abbiamo potuto toccare con mano, con i nostri assistiti, quanto siano onerosi e complicati da gestire i rapporti con il fisco, con i vari enti previdenziali, con la pubblica amministrazione in generale: la burocrazia è un vincolo pesante, tanto più per persone non esperte o che si ritrovano all'improvviso ad averne a che fare per un evento luttuoso. Ci è parso dunque naturale e importante mettere a

disposizione le nostre competenze e la nostra esperienza per allargare la gamma dei servizi che offriamo, ampliando la platea a tutti quanti i cittadini, per i quali svolgeremo, dunque, anche attività di Caf e di patronato».

La novità, oltre ad un valore aggiunto per la società, rappresenta anche un'interessante opportunità di crescita professionale per le dipendenti scelte per espletare queste mansioni, quelle delle segreterie di direzione, che hanno raggiunto elevati livelli di specializzazione e che nel mese di novembre hanno seguito anche un'apposita e accurata formazione per essere preparate a fornire ogni tipo di risposta agli utenti. Al riguardo, è senza dubbio preziosa la partnership per concretizzare questo ambizioso progetto avviata con Unilpe, l'Unione Nuova Italia Lavoratori Pensionati, un'associazione sindacale che con oltre duecento sportelli in tutto il Paese offre, appunto, consulenza fiscale, assistenza pensionistica e altri servizi legali e commerciali. "Con Unilpe e il suo presidente, Enzo Caniglia, ci siamo trovati subito in sintonia nella vision – aggiunge il dott. Ermes Trovò -, sia per i servizi da proporre agli assistiti sia per la comune convinzione che la tecnologia possa essere uno strumento fondamentale per semplificare la gestione delle pratiche e la vita dei cittadini". L'associazione ha messo a disposizione la sua vasta banca dati e la sua professionalità curando anche la formazione del personale di Studio3A. La crescita continua...



Sopra: uno dei momenti della fase formativa tenutasi nell'headquarter di Studio3A.
A fianco: Ermes Trovò ed Enzo Caniglia, Presidente di Unilpe.





VOLEVANO SPECULARE PERSINO SULLA BICI ELETTRICA DI UN CLOCHARD

Il mezzo, un regalo, era costato 2.190 euro, per Generali era una "cineseria". Studio3A ha ottenuto un equo risarcimento

i servizi di Studio3A®

consulenza specifica in risarcimento danni e indennizzi

• incidenti da circolazione stradale

- infortuni sul lavoro
- malasanità
- responsabilità della Pubblica Amministrazione e rc diversi
- incendi
- sinistri esteri
- sinistri catastrofali
- danno ambientale
- indennizzi da polizza assicurativa

area legale

- consulenza civile e penale
- servizio legale
- recupero crediti
- anomalie bancarie
- servizi investigativi
- diritto delle successioni
- assistenza alle indagini

area medico legale

- consulenza medico legale
- consulenza medico specialistica
- valutazione psicologica e psichiatrica

area tecnica

• consulenza tecnico peritale

- ricostruzioni dinamiche
- analisi tecnico scientifiche

area economico-fiscale e aziendale

- consulenza finanziaria
- consulenza fiscale e diritto amministrativo
- consulenza del lavoro e retributiva
- CAF
- patronato

Le frecce indicano i servizi esplicitati nel caso che segue

Quando gli è stato consegnato l'assegno era commosso: non ci sperava più. E invece, grazie a Studio3A, è arrivato il lieto fine. Ha colpito tutti, la scorsa estate, il caso di mala assicurazione di cui è rimasto vittima un 63enne senza fissa dimora che aveva visto andare distrutto il suo unico mezzo di trasporto, una bici elettrica, per un incidente in cui aveva ragione: il 14 febbraio, a Pordenone, era stato travolto all'interno di una rotatoria da una automobilista che aveva mancato la precedenza. Il clochard ha chiesto aiuto a Studio3A, che ha preso a cuore la vicenda, trovandosi però di fronte al muro eretto dalla compagnia di controparte, Generali, che reputava quella bici una cineseria e non la valutava più di 150 euro. Studio3A ha inviato a Generali la fattura di acquisto, da dove risultava che nel 2016 il mezzo era stato pagato 2.190 euro, ha confutato l'obiezione della compagnia, che sosteneva che la ricevuta era intestata all'amico che gliel'aveva donata (il velocipede non è un bene mobile registrato ai fini della proprietà), ha chiesto a un rivenditore una perizia ad hoc, da cui risultava che oggi quel modello non costava meno di 800-1000 €, e ha denunciato il caso ai media. Generali è venuta a miti consigli e ha pagato 800 € con cui il senzatetto ha acquistato un altro mezzo.

Riccardo Vizzi - consulente personale

I DIRITTI NON HANNO PREZZO

Quando Giovanni, questo è il suo nome, si è rivolto a noi chiedendoci un aiuto, ho preso davvero a cuore il suo caso, anche dal punto di vista umano, e per una questione di principio e giustizia: i diritti delle persone non hanno e non devono avere colore, età e reddito, se sono stati lesi vanno tutelati sempre e comunque, ed è inaccettabile approfittarsi dei più deboli e speculare sulla loro pelle. Quando è arrivata la vergognosa risposta della compagnia di assicurazione, è diventato quasi un fatto personale. Innanzitutto, ho acquisito la fattura di acquisto di quella bicicletta elettrica, che confermava come si trattasse di tutto fuorché di una "cineseria" (per citare il perito di Generali), costata all'epoca, nel 2016, oltre duemila euro, non certo 150. Ho effettuato delle ricerche di mercato sul valore delle bici a pedalata assistita, anche usate, e, per ulteriore scrupolo, ho richiesto una perizia di stima di quel modello specifico ad un rivenditore specializzato. Il quale, a sua volta commosso dalla situazione, si è offerto praticamente gratuitamente di effettuare un sopralluogo e di visionare e valutare il mezzo incidentato, concludendo per un valore attuale di almeno 800 euro. Di fronte all'ennesimo diniego dell'assicurazione, sono stato ben lieto di raccontare e denunciare la vicenda e il comportamento illegittimo, oltre che inumano, di Generali, intervenendo di persona all'interno del Tg di una nota emittente locale. La soddisfazione più grande? Il sorriso e i ringraziamenti del nostro assistito quando gli abbiamo consegnato l'agognato assegno di 800 euro con il quale ha potuto acquistare un altro mezzo per spostarsi e andare a fare quei lavoretti saltuari che riesce a rimediare, e che gli consentono di sbarcare il lunario. Una piccola ma grande storia.

Micaela Vian - responsabile area sinistri

UN LUNGO BRACCIO DI FERRO CON LA COMPAGNIA D'ASSICURAZIONE

Rendere giustizia a Giovanni è stata un'autentica battaglia.

Abbiamo subito avanzato la richiesta danni a Generali e abbiamo contattato ripetute volte il perito incaricato dalla compagnia in quanto vi era una discrepanza notevole sul valore commerciale che questi aveva stimato e che noi ritenevamo invece del tutto inadeguato. Abbiamo avuto numerosi contatti anche con la liquidatrice di Generali, che si rifiutava di considerare la fattura di acquisto della bicicletta a pedalata assistita, da cui risultava che nel 2016 il mezzo era stato pagato 2.190 euro, per il fatto che la ricevuta non era intestata al nostro assistito ma all'amico che gliel'aveva donata: obiezione che abbiamo subito confutato, facendo notare che un velocipede non è un bene mobile registrato ai fini della proprietà, come un'auto. Ma nonostante tutto questo, la compagnia è rimasta ferma nelle sue posizioni pagando soltanto 150 euro e, in un secondo tempo, arrivando al massimo a 300. A quel punto abbiamo prodotto una nostra perizia di parte che documentava un valore commerciale attuale del mezzo compreso tra gli 800 e i 1000 euro. Forti di questo documento, di fronte alla minaccia di un reclamo all'Ivass, l'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni, e sull'onda del clamore mediatico destato dalla vicenda, abbiamo interagito ed è finalmente intervenuto direttamente il responsabile del servizio gestione sinistri per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia di Generali, che ha sbloccato la situazione, disponendo un più equo risarcimento pari alla somma che avevamo prospettato: 800 euro.

Loris Perinel - Titolare della Loris Cycles / Il perito

LA PERIZIA DELLA VERITÀ

Gestendo da anni un'attività di produzione e commercio di cicli, motocicli, accessori e ricambi a Ceggia, in provincia di Venezia, ho un'ampia esperienza in tutto quello che riguarda la bicicletta e Studio3A si è già avvalso di me per effettuare alcune perizie. Nello specifico, peraltro, mi sono prestato molto volentieri perché intenerito dal caso umano del senzatetto. Il primo di agosto mi sono dunque recato con il signor Giovanni presso l'auto soccorso dove si trovava la bici a pedalata assistita, ho verificato il modello, "Scooter" Power Gold codice 511ACAA, la marca, Power Gold, e lo stato d'uso ante-sinistro, rivelatosi ottimo come dichiarato dal proprietario. Considerando che la bicicletta elettrica al momento dell'incidente era ancora in garanzia di legge e tenendo conto della svalutazione del mezzo per il periodo in cui è stato utilizzato, ho concluso per una valutazione equa antecedente il sinistro tra gli 800 e i mille euro. E l'ho sottoscritta.

Nicola De Rossi - ufficio relazioni esterne

QUANDO L'OPINIONE PUBBLICA È UN PREZIOSO ALLEATO

Studio3A punta molto sull'opinione pubblica e sulla trasparenza, denunciando ai media i casi di mala assicurazione o, più in generale, le ingiustizie, e quello di Giovanni il senzatetto era proprio clamoroso. La storia infatti ha puntualmente avuto vasta eco nei quotidiani, nelle testate giornalistiche on-line e persino nelle televisioni locali, che le hanno dedicato ampio spazio, suscitando unanime sdegno tra i lettori e gli spettatori. Un'azione mediatica che ha fornito un importante contributo affinché Generali cambiasse atteggiamento e riconoscesse finalmente il giusto al nostro sfortunato assistito.

SENTENZE

Studio3Abreakingnews



UNA SENTENZA CHE FA GIURISPRUDENZA LE LESIONI FISICHE NON DIPENDONO DAI DANNI ALLA CARROZZERIA



I danni materiali riportati dalle auto e la forza dell'urto non sono direttamente proporzionali alla gravità delle lesioni fisiche. È un principio importante quello affermato dal Tribunale di Venezia che ha dato ragione piena a un automobilista veneziano di settant'anni assistito da Studio3A.

L'uomo, cinque anni fa, era rimasto coinvolto in un incidente nel Sandonatese: la conducente di un'altra auto aveva mancato la precedenza "speronando" la sua vettura che procedeva regolarmente per la sua strada. A causa dell'impatto, l'oggi settantenne ha riportato diverse lesioni tra cui un politraumatismo contusivo-distorsivo al rachide lombo sacrale con frattura di una vertebra lombare. Per ottenere un congruo risarcimento, il danneggiato si è affidato a Studio3A ma l'assicurazione della controparte, UnipolSai, non intendeva liquidargli più di 3.774 euro, somma del tutto inadeguata a ristorare i danni fisici subiti. Ma ciò che fa specie è la motivazione adottata dalla compagnia per giustificare il diniego, e cioè che il sinistro aveva avuto esiti "modesti" sotto il profilo dei danni, "lievi", riportati dalle macchine, e che quindi le conseguenze sotto il profilo della lesione alla salute non potevano essere dell'entità prospettata dall'automobilista.

Si è quindi proceduto a una citazione in causa avanti il Tribunale di Venezia e il giudice, dott. Mauro Brambullo, con una sentenza cristallina, ha respinto su tutta la linea le argomentazioni di UnipolSai.

"È notorio - scrive il giudice - che non vi è correlazione

univoca tra forza d'urto ed entità delle lesioni, poiché la medicina legale ha già osservato casi di sinistri in cui a una forza d'urto modesta sono conseguite lesioni gravi e incidenti con forza d'urto elevata a cui sono conseguite lesioni di entità modesta".

Fatta tale importante premessa, il dott. Brambullo cita la perizia del consulente medico legale incaricato ad hoc, il quale *"ha rilevato che i dati clinici, derivanti dall'esame della certificazione sanitaria, giustificano ampiamente le conseguenze di una sollecitazione distorsiva".*

E ha aggiunto: *"Il Ctu ha correttamente osservato che l'idoneità lesiva dello scontro deve essere comunque rapportata non solo alle forze della collisione ma anche alle forme di sollecitazione meccanica a cui il rachide è sottoposto e che dipende da diverse condizioni, in primis la direzione dell'urto: a parità di energia cinetica di impatto, le conseguenze lesive di un urto sulla fiancata del veicolo sono solitamente maggiori rispetto a quelle di un tamponamento o di uno scontro frontale, perché il sedile e le cinture di sicurezza offrono una scarsa protezione e dalle forze di accelerazione laterale".*

Il giudice ha quindi confermato le conclusioni del consulente medico legale, che ha quantificato un danno biologico permanente del 9% e uno temporaneo al 75% per 60 giorni, al 50% per 30 giorni e al 25% per venti, condannando la compagnia a liquidare al danneggiato 18.216 euro, 14.442 in più dei 3.774 con cui pensava di cavarsela, nonché al pagamento di tutte le spese di lite.

CONVEGNI

Studio3Abreakingnews



LA GIORNATA DEI FIDUCIARI, VALORE AGGIUNTO DI STUDIO 3A GRANDE SUCCESSO PER IL PRIMO MEETING CON I PROFESSIONISTI CHE COLLABORANO CON LA SOCIETÀ

Sono professionisti qualificati, operano in tutt'Italia, e grazie a loro Studio3A offre agli assistiti le competenze, in ogni disciplina, necessarie per far valere i loro diritti e ottenere giustizia.

Una collaborazione che dura da anni con risultati importanti, ma non si era mai pensato di dedicare a queste figure una giornata di conoscenza reciproca, confronto e di crescita. Di qui la rilevanza del primo "Professionals Meeting", l'incontro con tra questi professionisti che Studio3A ha organizzato il 19 ottobre invitandoli nella sede direzionale di Mestre. E sarà il primo di una lunga serie: l'iniziativa si è rivelata un successo, a partire dal numero di fiduciari che hanno aderito, una sessantina, da tutto il Paese.

Per molti è stata l'occasione di toccare con mano per la prima volta la struttura, conoscere di persona liquidatori, tecnici e consulenti personali con cui si confrontano, di confrontarsi

anche tra di loro, accrescendo lo spirito di squadra e appartenenza.

Il meeting è proseguito nel vicino Plus Quid Hotel Venice, con il saluto del Presidente. "E' ormai un punto fermo - ha detto il dott. Ermes Trovò - che la numerosa rete nazionale dei nostri professionisti contribuisce in modo determinante a dare un volto e valore a Studio3A. La nostra SpA da anni ha adottato un processo di lavoro ben definito, coordinato dall'area tecnica di direzione e dalla rete dei consulenti personali presenti sul territorio nazionale. In questo contesto il professionista può esprimere al meglio la sua professionalità avendo alle spalle un costante supporto".

I lavori sono proseguiti con una coinvolgente relazione del dott. Andrea Castello, esperto di comunicazione, e si sono chiusi con un momento forte. Studio3A, per riassumere il senso della giornata, ha assegnato un premio alla "battaglia dell'anno", individuando un caso in cui l'intera compagine societaria, di cui anche i fiduciari fanno parte, avesse contribuito in modo speciale a tutelare le ragioni dei danneggiati, testimoniando la stretta sinergia di professionalità tra l'azienda e i "suoi" professionisti.

La non facile scelta è caduta sulla battaglia per dare valore a una giovane vita che ha trovato un improvviso "stop" contro un albero a ridosso di un rettilineo addosso al quale, per un momento di distrazione o stanchezza, questa ragazza è finita con l'auto, rimanendo in stato para vegetativo. Sulla base della distanza del platano dal ciglio della strada, inferiore a quanto previsto per legge, del fatto che la pianta non era protetta da guardrail, come avrebbe dovuto, e dell'incuria dell'ente gestore, è iniziato un coraggioso braccio di ferro con quest'ultimo e la sua compagnia di assicurazione, che ha visto operare brillantemente più figure professionali di Studio3A, interne ed esterne, dall'ingegnere cinematico all'area liquidativa, fino ad aprire uno spiraglio per una trattativa stragiudiziale. Si è arrivati ad un accordo transattivo che ha consentito a questa giovane e ai suoi familiari di ottenere un equo risarcimento, essenziale per coprire le spese di assistenza di cui avrà bisogno per tutta la vita, e un po' di giustizia.



PRESENTAZIONI

Studio3Abreakingnews



IL NUOVO VOLUME DI 3A EDIZIONI SULLE INDAGINI PRELIMINARI UN VALIDO MANUALE PER AIUTARE TUTTI I CITTADINI A TUTELARE I PROPRI DIRITTI

Anche il comune cittadino può tutelare i propri diritti in un procedimento penale, ma per farlo deve conoscerne i meccanismi. Con questo spirito sono nati il progetto di cultura giuridica "3A Edizioni" e il suo terzo prodotto, il "Manuale sulle indagini preliminari e la gestione dei sinistri complessi" (Cleup), presentato il 20 novembre, a Martellago, nel Veneziano, nello splendido Auditorium SS Salvatore. Sono intervenuti il Presidente di Studio3A, dott. Ermes Trovò, l'autrice, la giurista Francesca Boscolo, e il dott. Jacopo Da Villa, dell'area sinistri gravi dell'azienda, ma hanno impreziosito il parterre dei relatori anche il sindaco, Andrea Saccarola, e il vice, avv. Alberto Ferri. "Perché una società come Valore Spa, che tratta di risarcimento danni e valutazioni civili e penali, investe sulla pubblicazione di testi giuridici? Per due ragioni - ha spiegato il dott. Trovò - perché abbiamo acquisito un'esperienza pluriventennale e molti sinistri che gestiamo hanno alle spalle un procedimento penale: studiare strategie vincenti ci permetterebbe poi di affrontare le trattative con le compagnie assicurative e attribuire le giuste responsabilità. E perché molti professionisti non curano la comunicazione ai propri assistiti: "è troppo complicato, penso a tutto io" sono le frasi ricorrenti di avvocati o infortunistiche. Noi crediamo invece che il compito di una società di dimensione nazionale come la nostra sia anche di curare la comunicazione e informare gli assistiti su come si sta agendo per tutelarli, perciò investiamo risorse per trasferire la conoscenza".

Di qui la scelta di realizzare volumi accurati ma anche chiari e fruibili dal comune lettore e, nello specifico, di puntare su una fase poco nota del procedimento penale che precede il processo, le indagini preliminari, e tuttavia essenziale per gettarne le basi. "Una fase non a esclusivo appannaggio del Pubblico Ministero ma in cui può incidere anche la vittima (o gli aventi diritto) di un reato, sia esso doloso, come un omicidio, o colposo, come un incidente grave - ha proseguito la dott.ssa Boscolo - La parte offesa può presentare querela alla magistratura e poi non deve lasciare trascorrere questo lasso di



tempo senza intervenire: attraverso chi lo rappresenta deve seguire il procedimento, può difendere i propri diritti, nominare consulenti di parte negli accertamenti disposti dalla Procura e, se il Pm non svolge bene il suo lavoro o decide di chiedere al Gip di archiviare, ha sempre la possibilità di presentare opposizione".

Il dott. Da Villa è poi entrato nel concreto di alcuni dei casi di malasanità che segue, spiegando quanto possa essere utile anche per gli addetti ai lavori il nuovo volume e quanto questa fase del procedimento sia importante per delineare già le responsabilità e impostare le trattative per il risarcimento in sede civile.

"Diffondere la cultura giuridica è un obbligo morale di cui si sente la necessità - ha concluso l'avv. Ferri - Oggi viviamo nella dimensione del "diritto della chat", se ne sente parlare poco in maniera seria e documentata. Vanno ringraziati Studio3A e l'autrice per l'impegno e la volontà di realizzare questo libro che non è frutto del web, ma di fatica e competenze. E che è anche un segno tangibile che resterà ai lettori".

MEDIA**Studio3Abreakingnews**

QUANDO I MEDIA CHIEDONO LA VERITÀ... STUDIO 3A RISPONDE



Tra gli inizi di agosto e i primi di novembre l'attività di Studio 3A è stata letteralmente al centro dell'interesse mediatico, per gli sviluppi di gravi fatti di cronaca seguiti dalla società, come la sentenza per l'omicidio Mennella, la super perizia per la tragedia della Solfatara o il rinvio a giudizio del pirata che ha fatto perdere la mano alla piccola Irina, e per nuovi casi che hanno scosso l'opinione pubblica come quello di mala sanità costato la vita a Giuseppe De Rosa. Ne hanno scritto i principali quotidiani, locali e nazionali, quali Repubblica, Corriere della Sera, Libero, Il Giornale...



Parallelamente, l'intervento e il contributo di Studio 3A e dei suoi esperti per illustrare lo stato dell'arte di queste vicende è stato richiesto non solo dalle emittenti locali, ma anche dai network nazionali, del servizio pubblico come delle reti Mediaset: sia nello spazio informativo dei telegiornali, su tutti quello del Tg1, di Rai News 24, delle edizioni regionali del Tg3 o del Tgcom24, sia in noti e seguiti programmi di approfondimento, come Pomeriggio 5, I Fatti Vostri di Rai Due o Stasera Italia di Rete 4.



Questo trimestre, infine, è stato caratterizzato da un ulteriore incremento di uscite negli organi d'informazione on line, che rappresentano ormai un canale informativo fondamentale per un sempre maggior numero di persone. In particolare, mai come in questo periodo le notizie fornite da Studio 3A sono state veicolate dalla principale agenzia d'informazione italiana, l'Ansa, i cui "lanci" sono stati poi prontamente ripresi dai siti dei principali giornali, oltre che dal capillare circuito dei quotidiani locali on-line.

CURANOTO PER UNA SCIATICA, MUORE PER INFEZIONE

TG 1 EDIZIONE 20.00 - 14 SETTEMBRE 2018



Per giorni, a ogni visita al Pronto Soccorso, hanno attribuito i suoi dolori a una sciatica. Peccato fosse un'infezione da streptococco che, presa tardi, è

stata fatale, all'ospedale di Pozzuoli, all'appena 48enne Giuseppe De Rosa. Il caso ha destato vasta eco in tutta Italia, la Procura ha aperto un fascicolo, la famiglia si è affidata a Studio3A che si è attivato per ottenere verità e giustizia, come ha spiegato la consulente Mila Tizzano nel servizio sul primo Tg nazionale.

SOLO VENT'ANNI PER IL KILLER DI MARIARCA

POMERIGGIO 5 - 10 OTTOBRE 2018



Rabbia e indignazione, da parte dei familiari e dell'opinione pubblica, per la sentenza del Tribunale di Venezia che ha condannato a soli vent'anni l'ex

marito e assassino di Maria Archetta Mennella. Alla tragica vicenda, oltre ai servizi nei telegiornali, ha dedicato un approfondimento anche il programma di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso, con un'intervista alle sorelle della vittima supportate dal consulente personale Riccardo Vizzi (Studio3A).

COM'E MORTA ILONA MACIAZEK?

TG DI VIDEOMEDITERRANEO - 17 OTTOBRE 2018



Un altro decesso sospetto ha scosso la Sicilia, quello di una giovane mamma di origine polacca, ma residente da anni a Ragusa, spirata in casa dopo

che era stata dimessa solo 24 ore prima dal pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Studio 3A ha risposto alla richiesta di aiuto del compagno della donna e il consulente Salvatore Agosta si è fatto portavoce delle sue istanze di verità e giustizia anche nell'intervista andata in onda nel tg di una delle principali emittenti della regione.

UN'ALTRA PERIZIA SULL'ASSASSINO DI MAURIZIO

TGR PIEMONTE / RAI 3 - 19 OTTOBRE 2018



Anche le vicissitudini processuali dell'omicidio del torinese Maurizio Gugliotta hanno monopolizzato l'interesse dei media: una famiglia rischia di

non avere giustizia per la seminfermità riconosciuta al profugo nigeriano autore del misfatto. Se ne sono occupati anche la trasmissione Stasera Italia di Rete 4 e il Tg3 che, dopo l'udienza in cui il giudice ha disposto un'altra perizia sull'assassino, ha intervistato i familiari affiancati da Giancarlo Bertolone di Studio3A.

L'ENNESIMA, EVITABILE MORTE BIANCA

IL GAZZETINO DI TREVISO - 20 AGOSTO 2018



L'ennesima tragedia sul lavoro, nel Trevigiano, è costata la vita a Stepejtin Gashi, operaio esperto di soli 44 anni schiacciato dal braccio meccanico di un robot. Il "solito" incidente frutto di violazioni delle norme sulla sicurezza: il datore di lavoro è stato indagato. Studio3A si è subito attivato per assistere la famiglia e aiutarla anche nelle pratiche per il rimpatrio della salma della vittima, originaria del Kosovo. La vicenda è stata ampiamente seguita da televisioni e carta stampata.

TRE MEDICI SOTTO ACCUSA PER IL DECESSO DI DEANNA

IL TIRRENO - 14 SETTEMBRE 2018



Ha avuto vasta eco la notizia del rinvio a giudizio da parte della Procura di tre sanitari degli ospedali di Grosseto e Massa Marittima per le gravi lacune nelle cure prestate a un'anziana paziente, poi deceduta. I suoi congiunti si sono rivolti a Studio3A per far luce sui fatti.

INIZIATO IL PROCESSO ALLA FUNZIONARIA DELLA PROVINCIA

QUOTIDIANO DEL SUD - 29 SETTEMBRE 2018



Grazie all'ostinazione dei familiari e al lavoro di Studio3A, si è arrivati al rinvio a giudizio della dirigente della Viabilità della Città Metropolitana di Reggio Calabria per la morte di Carmelo Zema, precipitato in un burrone dopo un banale incidente a causa delle condizioni della Sp22.

«PERCHÈ LA DOPPIA LINEA CONTINUA È STATA CANCELLATA?»

L'UNIONE SARDA - 6 OTTOBRE 2018



Quotidiani e tv della Sardegna hanno dedicato ampio spazio alla tragica morte del giovane Christian Urru, investito in moto da un'auto che gli ha tagliato la strada, e alla perizia disposta dal Pm per fare piena luce sulla dinamica, come chiedono i familiari, che perciò si sono rivolti a Studio3A.

VERTICI GEMMO A GIUDIZIO PER LA MORTE DI SALVATORE

CORRIERE DEL VENETO - 11 OTTOBRE 2018



Dopo una lunga battaglia dei genitori e di Studio3A, finalmente individuate le responsabilità per la morte di Salvatore D'Agostino, il ragazzino siciliano rimasto folgorato da un faretto scoperto nella piazza del paese: andranno a processo la presidente e due dirigenti dell'azienda "colosso" delle opere pubbliche.

A UN ANNO DALLA CATASTROFE DELLA SOLFATARA

LIBERO - 16 SETTEMBRE 2018



Anche la tragedia della famiglia Carrer è stata al centro dell'interesse dei media che hanno ricordato, nel primo anniversario del dramma, papà Massimiliano, mamma Tiziana e l'11enne Lorenzo, inghiottiti da una voragine e soffocati dai gas, davanti all'altro figlio, il più piccolo, unico superstite: i familiari sono assistiti da Studio3A. Quotidiani e tv hanno dato ampio spazio anche alla nomina di un collegio di superperiti per intervenire sulle gravi lacune di sicurezza del sito naturalistico.

ANZIANO PEDONE FALCIATO DALLA MOTO

CORRIERE DELLA SERA - 22 SETTEMBRE 2018



Anche il quotidiano più letto d'Italia ha dato notizia della tragica fine, a Torino dell'ex operaio Fiat, siciliano d'origine, Giuseppe D'Amico, travolto da un centauro mentre procedeva tranquillamente a piedi lungo una via del centro. I suoi familiari si sono affidati a Studio3A.

MANDATO IN STRADA CON UN CAMION "TAROCCATO"

LA NAZIONE - 4 OTTOBRE 2018



Hanno suscitato unanime sdegno gli esiti dell'inchiesta sulla morte, a Orbetello, del camionista Domenico Di Liscia, di Anzio: il suo titolare, che sarà processato, gli ha affidato un mezzo con un serbatoio abusivo che, dopo l'incidente, ha causato l'incendio fatale. Studio3A è a fianco dei familiari.

ENNESIMA VITTIMA IN UNA CASA DI RIPOSO

TRIBUNA DI TREVISO - 10 OTTOBRE 2018



Un'anziana non autosufficiente ricoverata in una casa di cura nel Trevigiano è in coma irreversibile da più di un anno dopo che è stata fatta cadere dal letto: la Procura indaga un'operatrice. Struttura e cooperativa che gestiva quel reparto si rimpallano le responsabilità.

OLTRE CHE PIRATA, CORREVA COME UN PAZZO

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - 19 OTTOBRE 2018




Ha scandalizzato tutti la velocità a cui andava il pirata, poi scovato, che a Laterza ha causato l'incidente in seguito al quale la piccola Irina ha perso una mano: 234 all'ora! Sarà processato e Studio3A, che tanto si è battuto per la bimba e la sua famiglia, farà di tutto per ottenere una giustizia esemplare.

LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews



L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



LA SQUADRA (di direzione)

Studio3Abreakingnews



CHIAMATECI PER NOME...

Jacopo Arianna Andrea Stefano Lorena Monia Marco Tania Chiara Roberta Massimiliano Micaela Alessio Cristina Roberta Daniela Alice Arianna Nicola Sabino Armando Riccardo Roberta Gicu Giancarlo Salvatore Ermes Simo



LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews



LA SOLIDITÀ DI UN GRUPPO PER DARE VALORE AI DIRITTI



VALORE[®]
SPA

Valore è la prima Società per Azioni in Italia a operare nell'ambito delle responsabilità civili e penali, a tutela dei diritti dei cittadini: un traguardo reso possibile sia per le competenze e l'esperienza acquisite, sia per le capacità di investimento a beneficio dei propri assistiti. Valore Spa comprende quattro brand: Studio 3A, 3A edizioni, Risarcimentofacile.it, BlogGiuridico.



STUDIO3A
Diamo Valore ai Diritti

Vent'anni di attività in ogni genere di sinistro: stradale, sul lavoro, mala sanità, danni ambientali...; oltre 50 dipendenti e centinaia di fiduciari; percentuale di successi del 98% e di pratiche chiuse stragiudizialmente dell'83%; oltre un milione di euro investiti sulle varie posizioni, perché l'azienda lavora solo a risultato: Studio 3A è il partner ideale per ottenere giustizia e un giusto risarcimento.



Ernes Simona Diego Alessandra Massimo Veronica Elisa Giulia Mila Ivie Eva Camilla Roberta Silvia Nadia Alessandra Davide Elisa Irene Modestino Marco Fabio Nicola Michele Elisa Marta Martina Elena Angelo Luigi Andrea





STUDIO3A
DIAMO VALORE AI DIRITTI

IL GIUSTO RISARCIMENTO È UN DIRITTO

LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
RISARCISCONO IN MEDIA FINO
AL 58% IN MENO DEL DOVUTO

STUDIO 3A® È AL FIANCO DI OGNI SUO ASSISTITO PER
INCIDENTI DA CIRCOLAZIONE STRADALE
INFORTUNI SUL LAVORO
CASI DI MALASANITÀ
SINISTRI GRAVI
DANNI DA INCENDI
RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
INDENNIZZI DA POLIZZA ASSICURATIVA
DANNO AMBIENTALE
SINISTRI AVVENUTI ALL'ESTERO



WWW.STUDIO3A.NET



800 09 02 10